

Novità sull'avvicendamento in AGRICOLTURA BIOLOGICA: Quando l'aggiunta di una parola comporta pesanti CAMBIAMENTI

Il "Decreto 18 luglio 2018" del MIPAAFT, in vigore dal 6 settembre, ha introdotto importanti modifiche nella disciplina dell'**agricoltura biologica**.

La norma che regola l'avvicendamento è stata modificata in maniera sostanziale con la semplice aggiunta di una parola: "principale".

Di seguito il testo del nuovo Decreto in riferimento alla rotazione: "In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture **principali** di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa".

In pratica la precisazione "colture principali" impedisce di conteggiare le colture intercalari ai fini del rispetto di vincoli di rotazione. Si va così in direzione opposta rispetto al Decreto in precedenza attivo (DM 18354/09), il quale

prevedeva semplicemente l'avvicendarsi di almeno 2 cicli di colture differenti, che potevano essere anche colture intercalari o sovesci con durata minima di 70 giorni.

Per coltura principale si deve intendere la coltura che permane per la maggior parte dell'anno (in ambito PAC la coltura principale è quella presente tra 1° aprile e 9 giugno).

Per il **riso** rimane in vigore la normativa previgente con le stesse modalità definite dal DM n. 3286 del 5 agosto 2016: "Il riso può succedere a sé stesso per un **massimo** di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa". Si ricorda che per l'avvicendamento del riso, già dal 2016 vanno conteggiate solo le colture principali.

COSA CAMBIA quindi nel concreto? Di seguito un esempio del cambiamento per un'azienda a indirizzo cerealicolo:

Anno	PRIMA del 6/9/2018	DOPO il 6/9/2018
1	Mais	Mais
2	Grano + Sovescio leguminose	Grano (+ Sovescio leguminose)
3	Mais	Soia
4	Grano	Mais



L'azienda potrà mantenere la semina di colture intercalari, pratica che porta benefici in diversi ambiti agronomici (incremento fertilità, prevenzione rischi erosione e dilavamento, limitazione di erbe infestanti e/o patogeni del terreno, etc.). Tuttavia queste colture **non verranno conteggiate** ai fini del rispetto dei vincoli di **avvicendamento**.

Allo stesso modo la semina di **colture intercalari** da **produzione** (es. soia o mais di secondo raccolto) rimarrà, laddove praticabile, un'opportunità interessante in termini economici ma **priva di effetti** in termini di **avvicendamento**.

I cambiamenti introdotti da tale Decreto sono quindi rilevanti e possono pesantemente impattare sugli **ordinamenti colturali** delle aziende. Oltretutto il Decreto è entrato in vigore nel mese di settembre, momento in cui molte aziende già avevano definito le colture per la campagna 2019. Per tale motivo, molti attori del settore (produttori, Organismi di Controllo, Associazioni di produttori e non solo) sollecitano al Ministero, quantomeno, modifiche sui tempi di adeguamento e necessari chiarimenti in merito all'applicazione delle nuove regole.

Infine è doveroso evidenziare come tali disposizioni nazionali, ben più restrittive rispetto alla normativa europea, rischiano di penalizzare il mondo del biologico italiano.

Una situazione complessa che **SATA** sta seguendo con la dovuta attenzione, in attesa di eventuali ulteriori sviluppi dal Ministero.

Bibliografia:

- Decreto 18 luglio 2018